

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

RELAZIONE

Il disegno di legge si compone di **tre capi**, che corrispondono ad altrettanti “pilastri” dell’azione di contrasto alla corruzione e all’illegalità nel settore pubblico: prevenzione generale, controlli mirati e sanzioni.

Il **capo I** contiene misure per la prevenzione del fenomeno corruzione, frutto di un cambiamento culturale, prima ancora che giuridico, e che riflette un approccio multidisciplinare, nel quale i tradizionali strumenti sanzionatori rappresentano solamente alcuni dei diversi fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa.

In questo quadro, gli articoli da 1 a 5 stabiliscono le iniziative, di medio e lungo periodo, che rispondono, da una parte, alla domanda di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini, e, dall’altra, alla necessità di adeguare l’ordinamento giuridico agli standard internazionali riducendo, così, il livello di corruzione nel nostro Paese.

Del resto, la corruzione, nella sua misura effettiva e in quella percepita da imprese e cittadini, è un enorme danno alla credibilità del Paese, perché disincentiva gli investimenti, anche stranieri, frenando, di conseguenza lo sviluppo economico.

L’articolo 1 del disegno di legge istituisce il “Piano nazionale anticorruzione”.

Si tratta di uno strumento che attua le politiche e le buone pratiche di prevenzione della corruzione specificatamente previste nel capo II della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

L’adozione del “Piano nazionale anticorruzione” si rende necessaria anche a seguito della valutazione fatta, tra l’ottobre 2008 e il giugno 2009, dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organismo istituito nell’ambito del Consiglio d’Europa, di cui l’Italia fa parte dal 2007. Tra le altre raccomandazioni formulate, il GRECO ha invitato il nostro Paese ad adottare un Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto alla corruzione e a riferirne dinanzi al Consiglio d’Europa il 31 gennaio 2011.

Del resto, la maggior parte dei Paesi europei, come la Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Irlanda e Polonia, hanno già implementato piani o strategie anticorruzione, sulla base della Convenzione ONU in materia. Il contesto internazionale, quindi, spinge perché sia adottata anche dall’Italia questa importante misura per la prevenzione ed il contrasto della corruzione.

Il Piano nazionale anticorruzione è predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a partire dai singoli Piani di azione, nei quali ciascuna amministrazione centrale indica: il grado di esposizione al rischio corruzione dei propri uffici; le misure organizzative necessarie a fronteggiare tale rischio; le procedure di selezione, formazione e rotazione dei dipendenti che operano in settori sensibili; e, infine, le soluzioni, anche normative, per prevenire e, comunque, individuare gli illeciti.

L’articolo 1 prevede inoltre che una Rete nazionale anticorruzione, composta da referenti di ciascuna pubblica amministrazione, fornisca al Dipartimento della funzione pubblica elementi per valutare l’idoneità degli strumenti adottati per prevenire e combattere la corruzione, per definire programmi informativi e formativi per i dipendenti pubblici che favoriscano il corretto e onorevole esercizio delle funzioni ad essi affidate, per monitorare l’effettiva attuazione dei singoli Piani di azione.

Infine, presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito un Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione, con compiti di analisi e informazione.

La trasparenza dell'attività amministrativa, l'accesso e la conoscenza dei procedimenti da parte dei cittadini rappresentano fattori determinanti per favorire il controllo e la legalità dell'azione amministrativa.

In questo quadro, come già previsto con riferimento ad altre attività della pubblica amministrazione, l'**articolo 2** del disegno di legge stabilisce che la trasparenza amministrativa rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti dall'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

A tale fine, l'articolo 2 prevede l'obbligo di pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni relative a procedimenti amministrativi "sensibili", quali quelli che hanno ad oggetto autorizzazioni, concessioni, appalti pubblici, erogazioni di benefici economici a persone o enti pubblici o privati, concorsi e progressioni di carriera. Al di fuori di questi procedimenti, lo stesso articolo 2 prevede che le amministrazioni debbono, in ogni caso, realizzare il monitoraggio dei termini del procedimento amministrativo per individuare anomalie nell'azione amministrativa che possano costituire sintomi di "mala administration" o di inefficienza amministrativa.

I commi 4 e 5 dell'articolo 2 prevedono che le amministrazioni rendano noto, tramite i propri siti istituzionali, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata che il cittadino può utilizzare per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. In questo caso, le amministrazioni sono tenute a rispondere entro termini predeterminati, ma possono anche consentire l'accesso diretto ai dati e alle informazioni rilevanti, utilizzando gli opportuni strumenti di identificazione informatica previsti dal Codice dell'amministrazione digitale.

Il comma 6 dell'articolo 2 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza previste nei commi 1 e 2 e delle modalità di pubblicazione. E' altresì specificato che alla pubblicità in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici rimangono applicabili le disposizioni già previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il comma 7 prevede che la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al comma 6 costituisce per l'amministrazione una violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è valutabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 3 introduce misure per favorire la trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici modificando l'articolo 7 del Codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

In particolare è prevista l'istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, della quale fanno parte i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d), e dal comma 8, lettere a) e b), dell'articolo 7 del Codice dei contratti pubblici, riguardanti i bandi e avvisi di gara, le aggiudicazioni e affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni, i programmi triennali dei lavori pubblici, l'elenco dei contratti pubblici

affidati, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

La disciplina delle modalità di funzionamento e i contenuti della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio è demandata al regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 4 ha la finalità di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e, al tempo stesso, di garantire maggiore certezza pubblica all'azione amministrativa.

In particolare, mediante modifica all'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, si introduce l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 3 della presente legge, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per la partecipazione alle gare cosicché le stazioni appaltanti possano procedere alla verifica del possesso dei suddetti requisiti direttamente presso la citata Banca, laddove la stessa contenga la relativa documentazione, senza richiedere la documentazione ai concorrenti.

Inoltre, quale ulteriore misura di semplificazione e trasparenza, è aggiunto, all'articolo 74 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, un nuovo comma che prevede che le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli predisposti sulla base dei modelli standard, definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'Autorità, per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

L'articolo 5 riproduce a regime con alcuni adattamenti le disposizioni già contenute nell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativo alla ricostruzione in Abruzzo, e nell'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, relativo agli interventi per Milano Expo 2015.

L'intervento risponde all'esigenza di realizzare un efficace sistema di controlli nei confronti dei subappalti, al fine di estendere alle imprese subappaltatrici i controlli antimafia espletati in via principale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

E' prevista la facoltà, per gli esecutori dei lavori, servizi e forniture, di "attingere" da un elenco, istituito presso le prefetture, i fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa (decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252). L'elenco sarà periodicamente aggiornato e con specifico regolamento verranno definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco stesso, la durata dell'iscrizione, l'attività di verifica ed i casi di sospensione e decadenza dell'iscrizione. L'intervento sarà sistematicamente completato con l'istituzione della Banca dati nazionale della documentazione antimafia, prevista dal disegno di legge "Piano straordinario contro le mafie", deliberato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 gennaio u.s., che metterà in rete le informazioni di tutte le prefetture.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività da esse previste saranno svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico amministrativo e gestione amministrativa, individua nei dirigenti di uffici dirigenziali

generali delle amministrazioni e degli enti utenti, i soggetti deputati ad adottare il provvedimento con cui si dichiarano le opere, i servizi e le forniture "segreti", ovvero "eseguibili con speciali misure di sicurezza", modificando l'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il **capo II** contiene norme relative ai controlli negli enti locali.

L'**articolo 7**, al comma 1, contiene modifiche all'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato: "testo unico", in materia di pareri dei responsabili dei servizi. In particolare, si prevede che quando una proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio, sempreché non si tratti di un mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere del responsabile di ragioneria in merito alla regolarità contabile.

Un'altra modifica riguarda l'articolo 147 del testo unico, relativo alle tipologie dei controlli interni. In particolare, viene soppressa la disposizione che prevede, tra i compiti di controllo degli enti locali, la valutazione del personale con qualifica dirigenziale; nello stesso comma 1 viene introdotta la garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa (anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno) mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. La norma prevede, altresì, che l'organo esecutivo approvi trimestralmente ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari e che le verifiche periodiche valuteranno l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente [lettera d)]. Si prevede inoltre la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente [lettera e)]. Il comma 1 prevede, infine, la garanzia del controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente [lettera f)]. Il comma 2 dell'articolo 147 precisa che le disposizioni contenute nelle lettere d), e) ed f), del comma 1 si applichino solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province. Il comma 3 prevede che all'organizzazione dei controlli interni partecipino il segretario, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite. Nel nuovo testo dell'articolo 147 viene meno il comma 5 che prevede la possibilità di istituire, nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, apposite strutture di consulenza e di supporto di cui gli enti locali si possano avvalere per l'esercizio dei suddetti controlli.

Il comma 2 dell'articolo 7 del disegno di legge introduce gli articoli 147-*bis*, 147-*ter*, 147-*quater*, 147-*quinqües* e 147-*sexies* nel testo unico sugli enti locali.

L'articolo 147-*bis* disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile: esso viene assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il comma 1 dell'articolo 147-*bis* stabilisce che tale controllo è effettuato anche dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Il comma 2 prevede che il suddetto controllo sia assicurato anche nella fase successiva, sotto la direzione del segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente. La norma prevede altresì che siano soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una

selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Il comma 3 stabilisce che l'esito del controllo sia trasmesso periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

L'articolo 147-*ter* disciplina il controllo strategico. Esso prevede che, per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale definisca metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate, confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

Il comma 2 stabilisce che l'unità preposta al controllo strategico elabori rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definirsi con il proprio regolamento di contabilità, in base a quanto previsto dallo statuto.

All'articolo 147-*quater* è demandata la disciplina dei controlli sulle società partecipate. Il comma 1 prevede che l'ente locale definisca un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale e che tali controlli siano esercitati dalle strutture proprie dell'ente, che ne sono responsabili. A tale fine, il comma 2 stabilisce che l'amministrazione definisca preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizzi un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Il comma 3 prevede che, sulla base di dette informazioni, l'ente locale effettui il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. Il comma 4 prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo il principio della competenza economica.

L'articolo 147-*quinqüies* disciplina il controllo sulla qualità dei servizi, prevedendo che tale tipologia di controllo riguardi sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto, e che sia svolta secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Infine, l'articolo 147-*sexies* stabilisce l'obbligatorietà delle disposizioni relative ai controlli sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province.

Il comma 3 dell'articolo 7 contiene la riformulazione dell'articolo 151 del testo unico, recante principi in materia di contabilità, introducendo due nuove disposizioni.

La prima, prevede che, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa siano trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e che siano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. La norma prevede altresì che, con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesti sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre che la rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, nonché

il comprovato confronto competitivo, considerati anche i parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione.

La seconda norma introdotta stabilisce che il parere di congruità sia rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

Il comma 4 sostituisce l'articolo 169 del testo unico, che disciplina il piano esecutivo di gestione. Il comma 1 dell'articolo 169 contiene una nuova disposizione che prevede che, nella definizione del piano esecutivo di gestione, l'organo esecutivo determini, oltre agli obiettivi da raggiungere, anche le attività da svolgere. Il comma 2 stabilisce che il piano esecutivo di gestione contenga un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. Il comma 3 del nuovo articolo 169 prevede che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 siano applicabili facoltativamente dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che garantiscono la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie. Il comma 4 prevede che la rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati siano deliberate dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento. Il comma 5 stabilisce che le disposizioni contenute nel nuovo articolo 169 si applicano anche alle unioni di comuni.

L'ultimo corpo di modifiche attiene alla sostituzione dell'articolo 196 e all'abrogazione degli articoli 197, 198 e 198-bis del testo unico. La modifica introdotta all'articolo 196 specifica che nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e che può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

Il comma 4 del nuovo articolo 196 prevede che il controllo di gestione sia articolato almeno in tre fasi: predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato; rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa. Il comma 5 prevede che il controllo di gestione sia svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. Il comma 6 prevede che la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa sia svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali. I commi 7 e 8 del medesimo articolo introducono due nuove disposizioni: la prima riguarda la struttura operativa a cui è assegnata la funzione dei controlli di gestione (essa fornisce con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili). La norma prevede altresì che il resoconto annuale finale del predetto controllo sia trasmesso anche alla Corte dei conti. La seconda norma introdotta specifica che i revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale, salvo diversa disposizione statutaria.

Infine, il comma 7 dell'articolo 7 reca una clausola di salvaguardia con riguardo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in tema di adeguamento degli enti locali ai principi contenuti in alcuni articoli della riforma concernente l'ottimizzazione

della produttività del lavoro pubblico e dell'efficienza e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

L'**articolo 8** contiene ulteriori modifiche al testo unico.

In primo luogo, è prevista la modifica dell'articolo 234.

La modifica incide sulle categorie soggettive entro le quali è possibile scegliere i revisori dei conti (comma 2). La nuova formulazione prevede che i componenti del collegio dei revisori siano scelti sulla base di criteri, individuati dallo statuto dell'ente, idonei a garantire una specifica professionalità e a privilegiare il credito formativo. Le categorie entro le quali è possibile effettuare la scelta sono gli iscritti nel registro dei revisori contabili e gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'articolo in esame, inoltre, modifica il comma 3 dell'articolo 234 del testo unico sugli enti locali portando da 15.000 a 5.000 la popolazione dei comuni la cui revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore. Introduce altresì un nuovo comma 3-bis, prevedendo che, nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria sia affidata, secondo i criteri stabiliti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, a un collegio composto da tre membri. Nel silenzio si intende affidata a un solo revisore. Viene modificato anche l'articolo 236 del testo unico, espungendo il riferimento ai membri dell'organo regionale di controllo (soppressi dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione) dall'elenco dei soggetti ineleggibili nell'organo di revisione contabile. Infine, viene novellato l'articolo 239 del testo unico, attinente alle funzioni dell'organo di revisione. La lettera b) del comma 1, in materia di pareri, viene integralmente sostituita, introducendo la possibilità di rendere pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in merito a: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali. Si introduce la lettera c-bis) del comma 1 aggiungendo alle funzioni svolte dall'organo di revisione le seguenti: controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

Infine il nuovo comma 1-bis dell'articolo 239, in relazione ai pareri di cui alla lettera b) del comma 1, precisa che deve essere espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, suggerendo all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. Tali pareri sono obbligatori e impongono all'organo consiliare di adottare i provvedimenti conseguenti oppure di motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte.

Infine viene modificata la lettera a) del comma 2 prevedendo l'obbligatorio invio all'organo di revisione contabile dei rilievi e delle decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente da parte della Corte dei conti.

Il **capo III** del disegno di legge contiene disposizioni per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

L'**articolo 9** delega il Governo ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo volto a disciplinare le conseguenze del c.d. "fallimento politico". Il decreto legislativo dovrà prevedere che, nei casi di rimozione del Presidente della Giunta regionale disposta ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione, il soggetto che abbia ricoperto la carica di Presidente della Regione non possa essere candidato ad alcuna carica elettiva a livello

locale, regionale o nazionale. Tra i principi di delega si segnala la previsione di un termine di durata dell'incandidabilità.

Le disposizioni del comma 2 attengono strettamente alla funzionalità delle amministrazioni locali e prevedono un ampliamento dei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, previsti dall'articolo 141 del testo unico, qualora non sia stato deliberato dall'ente locale il dissesto finanziario.

L'intervento si rende necessario considerato che la vigente disciplina del dissesto non prevede alcuna conseguenza dalla mancata adozione da parte dell'organo consiliare della relativa delibera, venuto meno il potere sostitutivo dell'organo regionale di controllo. Nel colmare tale lacuna, le disposizioni prevedono che, qualora da una serie di documenti contabili (referto delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, relazioni dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, bilanci di previsione e rendiconti) ovvero da altri elementi acquisiti da altra fonte (deliberazioni dell'ente locale) il prefetto ravvisi eventuali situazioni di dissesto, lo stesso possa avviare le necessarie verifiche. In caso di riscontro della sussistenza delle condizioni di dissesto assegna un termine perentorio di 20 giorni per la deliberazione del dissesto da parte del Consiglio, trascorso il quale attiva i poteri sostitutivi, con la nomina di un Commissario, e dà corso alla procedura per lo scioglimento dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del testo unico.

L'articolo 10 inserisce un articolo ed un comma aggiuntivo, rispettivamente, al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) e al testo unico recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533), al fine di stabilire ulteriori condizioni di ineleggibilità all'ufficio di deputato e di senatore rispetto a quelle già previste nei testi citati.

Il comma 1:

- dispone che l'ineleggibilità all'ufficio di deputato non opera illimitatamente, ma per i 5 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, con un'espressa clausola di salvezza della disciplina contenuta nel codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici;

- individua i delitti presi in considerazione dalla norma tra quelli appartenenti alle seguenti categorie:

a) delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. Si tratta di reati particolarmente gravi, per i quali il codice di procedura penale prevede che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate dall'ufficio presso il tribunale del capoluogo di distretto, tra i quali: l'associazione a delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del c.p.; associazione per delinquere allo scopo di commettere delitti di cui agli articoli 473, 474, 600, 601 e 602, 416-bis e 630; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; ogni delitto, consumato o tentato, con finalità di terrorismo;

b) taluni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si tratta dei delitti più gravi e precisamente: peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;

- prevede che l'ineleggibilità opera in caso di condanna definitiva ad una pena superiore a due anni. Non vi rientrano quindi le ipotesi di sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo inferiore a due anni, casi nei quali il giudice può ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale;

- precisa che, ai fini dell'ineleggibilità, alla sentenza di condanna definitiva è equiparata la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta);
- esclude dall'ambito di applicazione della norma i soggetti nei confronti dei quali sia stata concessa la riabilitazione;
- stabilisce che il verificarsi di una delle cause indicate nel presente articolo comporta la perdita delle condizioni di eleggibilità all'ufficio di deputato e conseguentemente la decadenza dalla carica, che viene dichiarata dalla Camera dei deputati.

Il comma 2: modifica il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533) inserendo un comma aggiuntivo all'articolo 5, relativo ai requisiti di eleggibilità alla carica di senatore. La norma prevede l'ineleggibilità all'ufficio di senatore rinviando, a tale fine, alle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disciplina dell'ineleggibilità è dunque identica per entrambe le cariche parlamentari. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico-finanziario, la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

L'articolo 11 contiene modifiche all'articolo 58 del testo unico, ampliando il novero delle sentenze definitive di condanna ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali ed all'assunzione di importanti cariche negli enti locali (presidente della provincia, sindaco, assessore, consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi della comunità montane).

Ai numerosi casi già previsti, sono aggiunte le condanne per reati di terrorismo, per turbata libertà degli incanti e per gli altri delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione quando sia stata applicata la nuova circostanza aggravante di cui all'articolo 335-ter del codice penale introdotta dall'articolo 12 della presente legge.

L'articolo 12 contiene modifiche al codice penale, che aggravano le pene per i delitti previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

Tali modifiche hanno lo scopo di rafforzare l'efficacia dissuasiva delle norme penali e di agevolare la repressione di fenomeni criminali che hanno un profondo disvalore sociale, come dimostrato dalle indagini della magistratura.

L'aggravamento delle pene viene attuato con due diversi strumenti.

In primo luogo, per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 318, 319, 319-ter, 354 e 356 del codice penale, le pene sono aumentate in misura generalmente compresa tra la metà e un terzo. Incrementi percentualmente minori sono previsti laddove la pena già risulta particolarmente elevata (come nel caso del peculato, per il quale è già prevista la pena della reclusione da tre a dieci anni). Questi aumenti di pena riguardano il minimo o il massimo della pena, o entrambe le soglie edittali e, nei casi di corruzione, operano anche nei riguardi del corruttore (articolo 321 c.p.).

In particolare, per tre reati (il peculato mediante profitto dell'errore altrui; l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; la corruzione per un atto d'ufficio), è previsto un aumento nella stessa misura sia del minimo della pena (che raddoppia, passando da 6 mesi ad 1 anno), che del massimo della pena (che aumenta di un terzo: da 3 a 4 anni).

Per il reato di malversazione a danno dello Stato (articolo 316-*bis*), è raddoppiato il minimo della pena (da sei mesi ad un anno), mentre il massimo aumenta di un quarto (passando da quattro a cinque anni).

Per il reato di peculato (articolo 314, primo comma), è previsto l'aumento di un terzo del minimo della pena, che passa da tre a quattro anni.

Per la corruzione *cd. propria* (articolo 319), il minimo della pena è aumentato della metà (da 2 a 3 anni); il massimo aumenta da 5 a 6 anni.

In secondo luogo, l'articolo 13, lettera i), prevede una nuova circostanza aggravante, destinata ad operare nei confronti del solo pubblico ufficiale, e che inasprisce ulteriormente le pene, aumentandole fino ad un terzo, in presenza di due presupposti: che il funzionario pubblico abbia compiuto atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione o che i fatti siano commessi per far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

CAPO I

Misure per la trasparenza dell'attività amministrativa e la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

ART. 1

(Piano nazionale anticorruzione)

1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone e coordina il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei principi di cui all'articolo 5 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.
2. Al fine di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono propri piani di azione che:
 - a) forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli Uffici;
 - b) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare tale rischio;
 - c) specificano procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;
 - d) indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite.
3. La Rete nazionale anticorruzione, composta da referenti di ciascuna pubblica amministrazione, fornisce al Dipartimento della funzione pubblica elementi idonei a:
 - a) valutare periodicamente l'idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;
 - b) definire programmi informativi e formativi per i dipendenti pubblici che favoriscono il corretto e onorevole esercizio delle funzioni ad essi affidate;
 - c) monitorare l'effettiva attuazione dei singoli Piani di cui al comma 2.
4. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, l'Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione che cura l'analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e ne riferisce, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi in relazione all'incarico conferito né alcun rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.

ART. 2

(Trasparenza dell'attività amministrativa)

1. La trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, ed è assicurata attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.
2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni pubbliche assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 con particolare riferimento ai procedimenti di:
 - a) autorizzazione o concessione;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali anche al fine di evidenziare eventuali anomalie.
4. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
5. Le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
6. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 4 e 5. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

7. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 6 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 3

(Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

“10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l'Autorità, la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)”, della quale fanno parte i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d), e dal comma 8, lettere a) e b), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza. Presso l'Osservatorio è istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

10-bis. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina, sentita l'Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.”.

ART. 4

(Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Le stazioni appaltanti inseriscono nella banca dati di cui all'articolo 7, comma 10, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale richiesta ai sensi dell'articolo 11, comma 8, nonché il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la banca dati di cui all'articolo 7, comma 10, ove la relativa documentazione sia disponibile.”.

2. All'articolo 74 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.”.

ART. 5

(Elenco dei fornitori e delle imprese subappaltatrici)

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura, è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, della semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco, nonché per l'attività di verifica.
3. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, è sostituito dal seguente:
"2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni e degli enti utenti dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza."

CAPO II
Disposizioni in materia di controlli negli enti locali

ART. 7

(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato: 'testo unico', è sostituito dal seguente:

"ART. 49

(Pareri dei responsabili dei servizi)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi."
2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:

"ART. 147

(Tipologia dei controlli interni)

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza

trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;

e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Le lettere d), e) ed f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.

3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

ART. 147-bis

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

ART. 147-ter

(Controllo strategico)

1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo

strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo statuto.

ART. 147-quater

(Controlli sulle società partecipate)

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

ART. 147-quinquies

(Controllo sulla qualità dei servizi)

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

ART. 147-sexies

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-quater e 147-quinquies costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province.”.

3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:

"ART. 151

(Principi in materia di contabilità)

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
 2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
 3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
 4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
 5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.
 7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
 8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
 9. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.".
4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:

"ART. 169

(Piano esecutivo di gestione)

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività

da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.

4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni.”.

5. L'articolo 196 del testo unico è sostituito dal seguente:

"ART. 196

(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

4. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa, le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei conti.
 8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale, salva diversa disposizione statutaria.”.
6. Gli articoli 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.
 7. Le disposizioni del testo unico in materia di controlli, di programmazione e di controllo di gestione, come modificate e integrate dal presente articolo, si applicano fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

ART. 8

(Revisione economico-finanziaria)

1. All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a) tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tale fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti.”;

b) al comma 3, le parole: «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 abitanti»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse.

3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.”;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c-bis). Controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.”;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione.”;

d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell’ente.”.

CAPO III

Disposizioni per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

ART. 9

(Fallimento politico)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a recare la disciplina delle conseguenze del fallimento politico, che consiste nell'applicazione al Presidente della Giunta regionale della procedura di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, ivi compreso il grave dissesto nelle finanze regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, con conseguente incandidabilità del Presidente stesso a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale e nazionale, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
 - a) previsione della temporanea incandidabilità nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano solo in quanto compatibile con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia;
 - b) previsione di un termine di durata dell'incandidabilità;
 - c) previsione delle modalità di applicazione dell'incandidabilità.
2. L'articolo 247 del testo unico è sostituito dal seguente:

"ART. 247

(Omissione della deliberazione di dissesto)

1. Qualora dalle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, anche con riferimento alle relazioni di cui all'articolo 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005, dalle verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell'ente locale o da altra fonte, emergano fondati elementi che configurino le ipotesi previste per la dichiarazione di dissesto, il prefetto chiede chiarimenti all'ente e una motivata relazione all'organo di revisione contabile, assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.".

ART. 10

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1993, n. 533)

1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

“Art. 6-*bis*.- 1. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a deputati per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dagli articoli: 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, del codice penale.

2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati.”.

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*). Non sono eleggibili a senatori coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 6-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.”.

ART. 11

(Modifiche all'articolo 58 del testo)

1. All'articolo 58 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: “241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-*ter* (assistenza agli associati), 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-*quinquies* (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato),”;
- b) al comma 1, lettera b), le parole: “, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale», sono sostituite dalle seguenti: “, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) e 353 (turbata libertà degli incanti) del codice penale”;
- c) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: “*b-bis*) coloro che hanno riportato condanna definitiva per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 335-*ter* del codice penale;”;
- d) al comma 5, le parole: “dai commi precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 1, lettere c), d) ed e), e dai commi 2, 3 e 4”.

ART. 12

(Modifiche al codice penale)

I. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 314, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
- b) all'articolo 316, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
- c) all'articolo 316-*bis*, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
- d) all'articolo 316-*ter*, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
- e) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
- f) all'articolo 318, secondo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno e sei mesi»;
- g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;
- h) all'articolo 319-*ter*, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;
- i) dopo l'articolo 335-*bis*, è inserito il seguente:

"ART. 335-*ter*

(Circostanze aggravanti)

Per i delitti previsti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.”;

- l) all'articolo 354, primo comma, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;
- m) all'articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

ART. 13

(Clausola di invarianza)

1. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazione provvedono a coprire le attività che comportano spese con le risorse finanziarie, organizzative e di personale disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICA

Come esplicitato nella clausola di invarianza della spesa contenuta nell'articolo 13, dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Tuttavia in relazione a singole disposizioni appare opportuno precisare quanto segue:

articolo 1, istituzione dell'Osservatorio sulla corruzione e previsione della Rete nazionale anticorruzione:

L'Osservatorio sulla corruzione, esplicitamente previsto per evitare che si ripropongano pubblicamente dati sul fenomeno inesatti o parziali, quindi errati, che provocano gravissimi danni all'immagine del Paese tenuto conto che, come noto, l'attività di prevenzione e contrasto al fenomeno costituisce uno dei profili maggiormente sintomatici in tema di attrattività, credibilità, affidabilità per la World Bank, l'ONU, l'OCSE, l'Unione europea e per le diverse ONLUS che operano sul tema, appare esclusivamente come la formalizzazione di una attività già svolta dal Servizio anticorruzione e trasparenza attraverso il quale ha fin qui operato il Dipartimento della funzione pubblica nella veste di Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione ratificata con legge n. 116 del 3 agosto 2009: non vi sono, quindi, rispetto alla situazione attuale ulteriori oneri.

L'adozione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) rappresenta un adempimento di un obbligo derivante al nostro Paese dalla sua appartenenza al Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), meccanismo anticorruzione costituito in seno al Consiglio di Europa. Infatti, all'esito della procedura di valutazione del nostro Paese (conclusasi con il rapporto di valutazione del 2 luglio 2009), il GRECO ha raccomandato, tra l'altro, che l'Italia adottasse efficaci politiche di prevenzione della corruzione e, tra queste, quella di un Piano nazionale anticorruzione. E' prevista una procedura di *follow-up* diretta a verificare lo stato di attuazione delle raccomandazioni: l'Italia dovrà riferire al COE il 31 gennaio 2011 sulle misure adottate in materia; la mancata attuazione del PNA potrà determinare l'apertura di una procedura di infrazione contro il nostro Paese.

La predisposizione e attuazione del PNA è a "costo zero". Il ruolo di coordinamento che l'articolo 1 del disegno di legge anticorruzione affida al Dipartimento della funzione pubblica, in quanto Autorità nazionale anticorruzione, verrà infatti da questo esercitato utilizzando le attuali risorse umane e finanziarie a disposizione, senza necessità di nuove o ulteriori spese.

Per le altre pubbliche amministrazioni, tenute all'elaborazione di Piani di azione in materia di prevenzione della corruzione, la logica di intervento è analoga, a costo zero, a quella introdotta dall'articolo 13, commi 6, lettera c), e 8, 15 comma 1 lettera d, e, infine, 11 comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ove è previsto che tutte le pubbliche amministrazioni debbano adottare un Programma triennale per la trasparenza, introdotto successivamente alla ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione che prevede, appunto, l'obbligo di adottare, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato, lo strumento che si vuole introdurre con il disegno di legge 1° marzo 2010.

La Rete che ne discende naturalmente, e che vuole essere formalizzata con il disegno di legge 1° marzo 2010, rappresenta il naturale completamento della soluzione adottata con la previsione del Piano nazionale anticorruzione: tale sede virtuale, infatti, ad evidente costo zero, non rappresenta altro che l'inevitabile adozione di uno strumento di coordinamento a livello di PAC, nella quale valorizzare iniziative e soluzioni individuate e definite dalle diverse pubbliche amministrazioni;

Articoli 3 e 4: diffuso coinvolgimento dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- **articolo 3:** la disposizione dell'articolo 3 che, modificando l'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, istituisce la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'Autorità di vigilanza, delinea in modo più completo ed esaustivo, rispetto a quanto già attualmente previsto

dal Codice dei contratti pubblici, i dati da inserire nelle Banche dati dell'Autorità, oggi costituite dal casellario informatico e dal sito informatico presso l'Osservatorio, al fine di favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa.

La disposizione, in quanto attuata mediante l'utilizzo da parte dell'Autorità delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, non comporta la necessità di nuove risorse. Ciò rileva rispetto all'invarianza finanziaria della norma in quanto, nonostante per l'Autorità di vigilanza viga il principio dell'autofinanziamento, questo proviene dagli oneri a carico degli operatori del settore vigilato, tra cui sono comprese le amministrazioni pubbliche in qualità di stazioni appaltanti.

La disposizione non è pertanto suscettibile di costituire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Peraltro la disposizione demanda la disciplina contenente le modalità di funzionamento e i contenuti della Banca dati al regolamento di attuazione del Codice che soggiace alla previsione dell'articolo 254 del Codice medesimo, secondo la quale "dall'attuazione del presente Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

- **articolo 4:** la disposizione dell'articolo 4, modificando l'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introduce l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per la partecipazione alle gare, e prevede la predisposizione, da parte delle stazioni appaltanti, di moduli che i concorrenti utilizzino per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali.

Trattasi di misure di semplificazione e razionalizzazione che, pur comportando nuovi adempimenti per le stazioni appaltanti, non richiedono un incremento di risorse umane, strumentali e finanziarie da parte delle stesse, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili.

La disposizione non è pertanto suscettibile di costituire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si evidenzia che la disposizione è introdotta nell'ordinamento come novella del Codice dei contratti pubblici, e pertanto è soggetta alla previsione dell'articolo 254 del Codice medesimo, secondo la quale "dall'attuazione del presente Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

-**articolo 5:** istituzione presso le prefetture di un elenco di fornitori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso.

L'elenco dei fornitori non soggetti ad infiltrazioni mafiose non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività da esse previste saranno svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.